

Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Maggio 2018



Festa del Lavoro...

NOTIZIE FLASH



DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2018 DEF 2018

Il governo Gentiloni il 26 aprile ha varato il DEF 2018, anche se il compito di scriverlo spettava ad un nuovo esecutivo, appoggiato dal **Parlamento** insediatosi dopo le elezioni del **4 marzo**. Poiché il responso delle urne non ha portato ancora alla formazione di un governo, il premier e i suoi ministri hanno presentato ugualmente il **Documento di Economia e Finanza** per portarlo poi all'esame delle autorità dell'Unione Europea, rispettando la scadenza prestabilita di fine aprile.

La particolarità del Def 2018, è di essere un documento *“tecnico, a politiche invariate”*: significa che nel Def di quest'anno non sono indicati obiettivi di aumento o di taglio delle tasse e delle spese. Vengono solo scritte le previsioni **sull'andamento dei principali indicatori dell'economia italiana nel prossimo triennio**, nell'ipotesi che nulla cambi nelle regole fiscali ed economiche oggi in vigore.

Il DEF si compone di tre sezioni:

- Sezione I: Programma di Stabilità dell'Italia,
- Sezione II: Analisi e tendenze di finanza pubblica,
- Sezione III: Programma Nazionale di Riforma (PNR).

(segue a pag.2)

Sommario:

-Fatturazione elettronica: provvedimento AdE

pag.2

-Fatturazione carburanti i chiarimenti

pag.4

-Cessione diritto di superficie: trattamento fiscale

pag.8

-Software online Gerico e Parametri 2018

pag. 9

-Circolare 7/e/2018: controlli e visto conformità

-Contratti a canone concordato non assistiti

pag.11

-Detrazione dei contratti concordati: chiarimenti

pag.10

-Contributi commercianti e artigiani

-Rottamazione cartelle: scadenza 15 maggio

pag.12

Scadenze

pag.14

(segue da pag.1) Il Documento è completato da sette allegati.

Tra gli allegati del Documento di Economia e Finanze 2018 sono stati approvati anche gli **Indicatori del Benessere Equo e Sostenibile**, innovazione introdotta in via sperimentale lo scorso anno. Il quadro che ne emerge non è confortante: **crescono le disuguaglianze** e nel complesso si evince come la crisi abbia intaccato il benessere dei cittadini, aggravando il fenomeno della povertà assoluta soprattutto tra i giovani.

È tuttavia in corso un lieve aumento dei redditi degli italiani e dell'occupazione, anche grazie agli incentivi e alle agevolazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 e 2018.

Attenzione puntata alle misure introdotte per il **contrasto all'evasione fiscale**, tra cui l'estensione dell'**obbligo di fatturazione elettronica**, già previste per operazioni di cessione/prestazioni verso le amministrazioni pubbliche, anche ai rapporti tra privati (maggior gettito atteso per 0,2 miliardi nel 2018, 1,7 miliardi nel 2019 e 2,3 miliardi nel 2020).

Tra i **vantaggi** dell'introduzione della fattura elettronica B2B il DEF 2018 cita la riduzione dell'evasione da omessa dichiarazione IVA, con **maggiori entrate pari a 13,2 miliardi**.

In aggiunta, continua il Documento di Economia e Finanza, la fatturazione elettronica obbligatoria presenta i seguenti vantaggi: automatismi degli obblighi di conservazione delle fatture, efficientamento dei processi contabili, integrati coi sistemi di fatturazione, disponibilità di dati puntuali (non solo di riepilogo IVA) e in tempo reale, con la possibilità di attivare un confronto pre-dichiarativo costante con i contribuenti, miglioramento della trasparenza mettendo a disposizione le fatture nel cassetto fiscale del contribuente.

Il DEF approvato, sebbene si limiti alla descrizione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, all'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche per l'Italia e del quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue, consente comunque di apprezzare il percorso di risanamento delle finanze pubbliche effettuato nel corso della passata legislatura, percorso che ha segnato il superamento della profonda crisi economica.

Il prodotto interno lordo è passato dallo 0,4% del 2014 all'1,5% nel 2017, il rapporto deficit/pil è costantemente sceso dal 3% del 2014 al 2,3% del 2017 (1,9% al netto degli interventi straordinari a tutela del risparmio e del credito). Il debito pubblico in rapporto al PIL si è stabilizzato a partire dal 2015.

Il tasso di disoccupazione è sceso dal picco del novembre 2013 (13,0%) all'11,2 del 2017, mentre il numero di occupati è aumentato di quasi 1 milione di unità dal punto più basso della crisi nel settembre 2013, di cui oltre la metà con contratti a tempo indeterminato.

Per i prossimi anni il quadro tendenziale (a legislazione vigente) dimostra il rafforzamento del sistema economico del Paese con il PIL che *"in via prudenziale"* viene stimato in crescita dell'1,5% nel 2018 e all'1,4% nel 2019, il rapporto deficit/pil prosegue il cammino di discesa collocandosi all'1,6% nel 2018 allo 0,8% nel 2019 per raggiungere il pareggio nel 2020.

Anche il rapporto debito/pil è previsto in calo al 130,8% nel 2018, al 128% nel 2019, al 124,7 nel 2020. Il quadro economico-finanziario prospettato nel DEF, non avendo natura programmatica, contempla l'aumento delle imposte indirette nel 2019 e, in minor misura, nel 2020, previsto dalle clausole di salvaguardia in vigore.

Come già avvenuto negli anni scorsi, tale aumento potrà essere sostituito da misure alternative con futuri interventi legislativi che potranno essere valutati dal prossimo Governo.



FATTURAZIONE ELETTRONICA: PROVVEDIMENTO

E' stato pubblicato il 30 aprile 2018 il **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate** con le regole sulla **fatturazione elettronica tra privati, obbligatoria dal 1° gennaio 2019**. (segue a pag.3)

(segue da pag.2) Il **provvedimento**, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente (pubblicazione almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore della norma), fornisce le **istruzioni e le modalità d'applicazione** dell'e-fattura che, prima dell'estensione alle operazioni B2B dal 2019 entrerà in vigore **dal 1° luglio 2018 per le cessioni di carburante e per i subappalti della PA.**

Proprio per questo, oltre al provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sempre il 30 aprile 2018 la **circolare n. 8/E** con cui vengono forniti i primi chiarimenti sulla base delle richieste rappresentate dagli operatori nel corso dei diversi incontri di coordinamento a livello ministeriale.

Il Provvedimento

Il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, **fissa**, nel rispetto dei tempi previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente, **le modalità per l'applicazione dell'e-fattura**, che, come previsto dalla legge di Bilancio 2018, **partirà il 1° luglio per le cessioni di carburante e per i subappalti della Pa e da gennaio 2019 per tutte le operazioni.**

Il direttore ha firmato, inoltre, la circolare n. 8/E, con cui vengono forniti i primi chiarimenti sulla base delle richieste rappresentate dagli operatori nel corso dei diversi incontri di coordinamento a livello ministeriale.

Diverse le novità che vanno nella direzione di semplificare il nuovo processo di fatturazione per gli operatori. Ad esempio, per rendere più agevole la predisposizione delle fatture elettroniche e ridurre i tempi, **l'Agenzia metterà a disposizione un servizio web e una app dedicata** che consentirà al soggetto che emette la fattura anche **di acquisire "in automatico" i dati identificativi del cessionario e l'indirizzo telematico tramite un QR-code** reso disponibile dall'Agenzia a tutte le partite Iva **nell'area autenticata del sito internet.**

Semplificazioni anche sul fronte della conservazione delle fatture, per cui potrà essere la stessa Agenzia, **su richiesta**, a **"custodire"** i documenti elettronici per conto degli operatori economici, e sul processo di recapito, con **un nuovo servizio web gratuito che consentirà di registrare l'indirizzo telematico** (codice destinatario o indirizzo Pec) **prescelto per ricevere le fatture elettroniche.**

Predisposizione e trasmissione della fattura elettronica

Le fatture elettroniche potranno essere generate con strumenti resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia (una procedura web, una app e un software da installare su pc) o con software di mercato.

Le e-fatture, che viaggeranno in maniera sicura **tramite il Sistema di Interscambio (SdI)**, potranno essere trasmesse, **anche tramite intermediari**, via posta elettronica certificata oppure utilizzando le stesse procedure web e app; in alternativa, previo accreditamento al SdI, potranno essere inviate tramite un "web service" o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP).

In caso di superamento dei controlli minimi su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata **entro 5 giorni, una "ricevuta di consegna" del file** della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato **e la fattura si considererà emessa.**

Recapito "semplificato" per consumatori finali e piccole partite Iva

Se la fattura elettronica è **destinata a un consumatore finale**, un soggetto Iva che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell'agricoltura, l'emittente potrà valorizzare solo il campo "Codice Destinatario" convenzionalmente "0000000" e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in **un'apposita area web riservata dell'Agenzia delle Entrate.**

Della stessa semplificazione potrà usufruire anche il cessionario/committente Iva che non si trovi nelle condizioni di poter utilizzare, né direttamente né tramite un intermediario appositamente delegato, i canali standard per la ricezione (Pec, web service, Ftp): **troverà le fatture nell'apposita area web riservata dell'Agenzia.**

(segue a pag.4)

(segue da pag.3)

Conservazione facilitata con il supporto delle Entrate

I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia **possono conservare elettronicamente** le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio, **utilizzando il servizio di conservazione elettronica**, conforme a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Cad), **gratuitamente messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dopo aver aderito**, anche tramite intermediari, **all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia.**

L'Agenzia metterà, inoltre, a disposizione un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all'interno di un'area riservata del sito.

Sicurezza dei dati

Tutte le modalità di trasmissione avverranno attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegato al provvedimento.

Inoltre, la consultazione degli archivi informatici dell'Agenzia delle Entrate è garantita da misure di sicurezza che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte.



FATTURAZIONE CARBURANTI: CHIARIMENTI

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 8/e del 30 aprile 2018 sulle ultime novità in tema di fatturazione e pagamento per la cessione di carburanti interessati dall'e-fattura a partire dal prossimo luglio.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto, dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica obbligatoria per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia.

L'obbligo, **viene anticipato al 1° luglio 2018**, per le *“cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori”* e per le *“prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica”* (così l'articolo 1, comma 917, rispettivamente lettere a) e b), legge 2015/2017).

Sempre **a decorrere del 1 luglio 2018** è previsto:

-l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei **corrispettivi giornalieri** delle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

-la soppressione dell'utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione;

-la previsione che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica;

-che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili (integralmente/parzialmente), **se effettuate esclusivamente mediante carta di credito, carte di debito/prepagate**, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui al citato art. 7, comma 6;

-che ai fini della detraibilità dell'IVA a credito, gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, comma 6, DPR n. 605/73 o **altro mezzo ritenuto idoneo** individuato espressamente dall'Agenzia entrate. (segue a pag.5)

(segue da pag.4) Con **Provvedimento 4 aprile 2018** inoltre, l’Agenzia delle Entrate, in merito alla **detrazione IVA** e alla **deduzione dei costi** relativamente **all’acquisto di carburanti e lubrificanti da parte dei soggetti titolari di partita IVA** ha chiarito che possono essere **considerati idonei tutti i mezzi di pagamento diversi dal denaro contante**, quali ad esempio:

- **assegni** bancari e postali circolari e non, nonché i **vaglia** cambiari e postali;
- l’**addebito diretto**, il bonifico bancario o postale o il **bollettino postale**;
- **carte di debito, di credito, prepagate**.

Viene precisato, inoltre, che è ancora **possibile che il pagamento** (nelle forme sopra descritte) **avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione**, come accade, ad esempio, per i **contratti c.d. di “netting”**, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

-Infine, a favore degli **esercenti impianti di distribuzione di carburante** è riconosciuto un **credito d’imposta** pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall’1 luglio 2018, mediante carte di credito. L’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti de minimis. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo quello di maturazione.

La Circolare 8/E

A partire **dal 1° luglio 2018**, la cessione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori **dovrà necessariamente essere documentata con l’emissione di fattura elettronica emessa tramite il Sistema di Interscambio**, nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche secondo quanto da ultimo disposto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

In considerazione della *ratio della* norma, le cessioni richiamate nel predetto comma 917 vanno riferite **esclusivamente alla benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione**.

Pertanto, l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 **non riguarda**:

- carburanti diversi da benzina e gasolio,
- benzina e gasolio se utilizzati non per autotrazione (*ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via*).

In tal caso, l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019 e per consentire la deduzione della spesa, nonché la detraibilità dell’IVA ad essa relativa, **detta spesa andrà documentata con le modalità finora in uso** (DPR n.444/1997 –scheda carburante– seppur **abrogato**, con decorrenza 1° luglio 2018 dalla legge di Stabilità 2018), ovvero, facoltativamente, anche mediante emissione di fattura elettronica.

Contenuto della fattura

Con specifico riferimento ai carburanti, tra gli elementi obbligatori della fattura, non figura, ad esempio, la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la “scheda carburante”.

Ne deriva che gli elementi indicati (targa, modello, ecc.) **non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche**.

E’ comunque possibile inserire l’indicazione della targa utilizzando il campo “*MezzoTrasporto*” del file della fattura elettronica.

In caso si effettuino, contestualmente o in momenti diversi, **più operazioni che trovano esposizione in un’unica fattura**, qualora alcune di esse siano soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica **imporranno tale forma all’intero documento**. Così, ad esempio, laddove un soggetto passivo si rifornisca di benzina per il proprio (segue a pag.6)

(segue da pag.5) veicolo aziendale presso l'impianto stradale di distribuzione X e contestualmente vi faccia eseguire un qualche intervento (di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.) ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la **fattura che documenti cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente essere rilasciata in forma elettronica.**

Fatture differite

Come avviene per la modalità cartacea, per **le cessioni avvenute nello stesso mese e anno, tra gli stessi operatori**, accompagnate da documento di trasporto idoneo a identificare il momento e gli attori dello scambio, secondo le disposizioni del DPR n. 472/1996, **può essere emessa un'unica fattura entro il 15 del mese successivo.** Come documenti potranno essere utilizzati anche i buoni consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche.

Esoneri

La legge di bilancio 2018, in tema di carburanti non detta regole diverse, ma anticipa al 1° luglio 2018 quelle più generali previste in tema di fatturazione elettronica.

Ne deriva che **gli esoneri specificamente previsti** per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "**regime di vantaggio**" per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, Dl n.98/2011), e quelli che applicano il **regime forfettario** (art. 1, commi da 54 a 89, legge n.190/2014) **resteranno pienamente efficaci** (come peraltro confermato dalla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea n. 2018/593 del 16 aprile 2018).

Registrazione e conservazione fatture

Entro il 1° luglio 2018, l'Agenzia delle entrate **metterà a disposizione una serie di servizi** per agevolare e rendere poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.

Con particolare riferimento **alla conservazione, per chi aderirà ad apposito accordo di servizio** (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014, secondo i termini e le condizioni riportati nell'accordo di servizio, utilizzando il servizio reso gratuitamente disponibile dall'Agenzia delle entrate.

Cessione carburanti e modalità di pagamento

Il direttore dell'Agenzia, con provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, ha individuato i mezzi di pagamento idonei alla **detrazione IVA** e alla **deduzione dei costi** relativamente **all'acquisto di carburanti e lubrificanti da parte dei soggetti titolari di partita IVA:**

- a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- b) quelli elettronici previsti all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

In riferimento alle forme di pagamento ritenute idonee, si è evidenziato come le stesse troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.

È questo il caso delle carte utilizzate nei contratti c.d. di "**netting**" o degli ulteriori sistemi, variamente denominati, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica della carta, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati, anche se l'obbligo di pagamento con tali modalità all'atto della cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica.

Così, ad esempio, se la compagnia petrolifera X emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono al cessionario, soggetto passivo Y, di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti, l'operazione andrà necessariamente documentata tramite l'emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica.

Diversamente, laddove **il buono/carta dia modo di rifornirsi presso plurimi soggetti** (impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, (segue a pag.7)

(segue da pag.6) pompe c.d. “bianche” ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ovvero consenta l’acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, **la cui cessione non è soggetta ad imposta sul valore aggiunto** in forza dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto IVA e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica (si veda, in ordine ad una peculiare tipologia di buoni per l’acquisto di benzina agevolata, la circolare n. 30 del 1° agosto 1974).

Considerato che le novità contenute nella direttiva comunitaria 27 giugno 2016, n. 2016/1065 (che nel modificare la direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, ha espressamente codificato la differenza tra “buono monouso” e “buono multiuso”), in coerenza con le indicazioni sopra formulate, **troveranno applicazione per i soli buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018** e che precedenti documenti di prassi, consentivano per il c.d. “buoni” utilizzabili per l’acquisto di carburante un diverso comportamento, **si ritiene che i buoni emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018 in difformità alle indicazioni qui fornite**, ma in conformità ai precedenti documenti di prassi **non daranno luogo all’applicazione di sanzioni.**

Carte di credito, di debito e prepagate

Nell’individuare, quali ulteriori mezzi pagamento dovranno ritenersi pienamente validi, ai fini e per gli effetti del citato articolo 1, commi 922 e 923, della legge di bilancio 2018, i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito e prepagate emesse sia da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6, del DPR n. 605/1973, sia da operatori non tenuti a tale comunicazione.

In conformità alla citata *ratio*, **si ritengono altresì validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta** di corresponsioni con strumenti tracciabili.

Si pensi, in questo senso, a titolo puramente chiarificatore e non esaustivo:

- **al rifornimento di benzina di un’autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro.** Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento individuato nel provvedimento direttoriale del 4 aprile 2018 allo stesso riconducibile) ed il relativo ammontare gli sia rimborsato, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di bilancio (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità (nel rispetto, come ovvio, degli ulteriori criteri previsti dal T.U.I.R.);

- **ai servizi offerti dai vari operatori di settore** (come card, applicazioni per *smartphone/tablet*, dispositivi elettronici vari, ecc.) **che consentono l’acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito** (contestualmente all’acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero **atingono ad una provvista da questi mantenuta presso l’operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo.**

Anche in questa ipotesi, laddove i diversi rapporti (cessionario-operatore per il servizio offerto e, nel caso, la formazione della citata provvista, nonché operatore-cedente per il pagamento del carburante), siano regolati tramite le modalità individuate nel più volte richiamato provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, **nessun dubbio potrà esservi sulla riferibilità del versamento al cessionario e, conseguentemente, sulla deducibilità delle spese per l’acquisto effettuato.**

Credito d’imposta

Riguardo il credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, **dovrà riconoscersi a tutti gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018**, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di debito o prepagate.



CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE: TRATTAMENTO FISCALE

Con la **Circolare n.6/e del 20 aprile 2018**, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al **trattamento fiscale dei corrispettivi ricevuti** a seguito di **costituzione e cessione di un diritto reale di superficie**.

Il diritto di superficie è un diritto reale di godimento disciplinato dall’art. 952 del codice civile e rappresenta *il diritto di fare e di mantenere una costruzione al di sopra o al di sotto del suolo di proprietà altrui*.

Solitamente si assiste alla costituzione del diritto verso terzi interessati alla costruzione e alla gestione dell’impianto fotovoltaico per una durata corrispondente alla durata degli incentivi corrisposti dal Gse.

Per quanto riguarda il trattamento tributario da applicare ai fini delle imposte sui redditi, al corrispettivo conseguito dalla cessione a titolo oneroso di un diritto di superficie si rammenta che, con la Circolare n. 36/E/2013, l’Agenzia sosteneva che la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso del diritto di superficie dovesse essere inquadrato alternativamente:

- tra i redditi diversi “immobiliari” di cui all’art. 67, lett. b), del Tuir, esclusivamente nell’ipotesi in cui il diritto sia stato acquistato in precedenza a titolo oneroso;
- tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir (corrispettivi derivanti da obblighi di fare, non fare o permettere), quando il corrispettivo derivante dalla cessione del diritto di superficie è stato acquisito a titolo originario (ossia quando in precedenza non è stato pagato un corrispettivo per l’acquisizione del diritto di superficie, bensì per l’acquisizione della proprietà del bene).

Le conseguenze di tale posizione, non sono di poco conto, poiché mentre la plusvalenza immobiliare è costituita dalla differenza tra corrispettivo di cessione e costo di acquisto, incrementato di ogni altro costo inerente (art. 68, comma 1, del Tuir), il reddito derivante da obblighi di fare, non fare e permettere è costituito dalla differenza tra corrispettivo percepito e le spese inerenti alla sua produzione (nel caso specifico pari a zero).

In contrapposizione a questa interpretazione, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15333/2014, secondo cui la cessione del diritto di superficie **rientra in ogni caso tra i redditi diversi immobiliari** (art. 67, lett. b), del Tuir), **e non tra quelli derivanti da obblighi di fare, non fare e permettere** (lett. l dell’art. 67) poiché in tale ultima disposizione possono rientrare solamente i redditi derivanti dalla cessione di **diritti di natura “personale”** e non dal trasferimento di diritti reali.

Ora con la **Circolare 6/E del 20 aprile 2018**, l’Agenzia delle entrate ritiene superati i chiarimenti forniti con la Circolare n. 36/E/2013, **adeguandosi all’orientamento della Corte di Cassazione** in materia di regime tributario applicabile alle plusvalenze derivanti dalla cessione del diritto di superficie su un terreno agricolo di proprietà di una persona fisica.

Tenuto conto dell’orientamento della suprema Corte e stante la formulazione generica dell’art. 9, comma 5, del Tuir, ritiene che l’equiparazione effettuata dalla norma **debba operare indistintamente ogni volta in cui si configuri la costituzione o la cessione, a titolo oneroso, di diritti reali di godimento e, nel caso specifico, del diritto di superficie**.

Di conseguenza, **alla costituzione ed alla cessione di diritti reali di superficie** deve essere comunque applicata la **normativa prevista per le cessioni a titolo oneroso** e, in particolare, quella contenuta negli artt. 67 e 68 del Tuir:

- se la **persona fisica cede il diritto di superficie di un’area fabbricabile**, il corrispettivo percepito **costituisce un reddito diverso** ed è soggetta a imposizione la differenza tra il prezzo di cessione e il costo rivalutato e maggiorato delle spese;

(segue a pag.9)

(segue da pag.8)

- se, invece, viene **ceduto il diritto di superficie di un terreno agricolo, il reddito diverso è imponibile esclusivamente nell'ipotesi in cui non siano trascorsi almeno cinque anni** dall'acquisto del terreno o dello stesso diritto di superficie.

Posto che la costituzione del diritto di superficie genera una plusvalenza, **qualora il terreno agricolo sia posseduto da meno di cinque anni e in ogni caso per le aree fabbricabili**, occorre individuare le modalità di determinazione della stessa.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'**art. 68**, comma 1, del Tuir, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i *“corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo”*.

Pertanto,

- **nel caso di cessione del diritto di superficie acquistato da meno di cinque anni**, la plusvalenza sarà costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il costo di acquisto del diritto stesso.
- **nel caso in cui il diritto reale di superficie sia concesso senza un precedente acquisto a titolo oneroso**, la plusvalenza sarà determinata individuando il *“prezzo di acquisto”* originario del diritto **secondo un criterio di tipo proporzionale**, fondato sul rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo o dell'area fabbricabile e il corrispettivo percepito per la costituzione del diritto di superficie, da applicare al costo originario di acquisto del terreno (cfr. risoluzione 10 ottobre 2008, n. 379/E).

Software



SOFTWARE ONLINE GERICO E PARAMETRI 2018

In Rete, i software “Gerico 2018” e “Parametri 2018”. Il primo consente la compilazione degli studi di settore, il secondo di stimare i ricavi o i compensi dei contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per cui non risultano approvati gli studi di settore oppure, seppur approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri.

In particolare **Gerico consente** a imprese e lavoratori autonomi interessati dagli studi di calcolare la congruità dei loro ricavi o compensi, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell'effetto dei correttivi "crisi", per i 193 studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2017. Il software è aggiornato con i correttivi cassa, approvati con Dm 23 marzo 2018, sia con quelli crisi, analizzati dalla commissione degli Esperti per gli studi di settore nelle riunioni del 14 dicembre 2017 e del 28 marzo 2018.

Per accedere al programma, basta andare sul sito dell'Agenzia delle entrate e seguire il percorso *Home–Imprese–Dichiarazioni–Studi di settore, parametri, Isa–Studi di settore–Software di compilazione Studi di settore - Gerico 2018*.

Nella pagina si può anche consultare una guida operativa per l'utilizzo dell'applicazione.

In caso di problemi in fase di installazione e/o di impiego di Gerico, è disponibile un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800279107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14.

Parametri 2018, invece, permette di stimare i ricavi o i compensi realizzabili da parte dei contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per i quali non risultano approvati gli studi di settore oppure, anche se approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri

Anche in questo caso per accedere al programma dal sito delle entrate occorre procedere attraverso il percorso *Home–Imprese–Dichiarazioni–Studi di settore, parametri, Isa–Studi di settore–Software di compilazione Studi di settore - Gerico 2018*.



CIRCOLARE 7/E/2018 CONTROLLI E VISTO DI CONFORMITA'

Publicata dall'Agenzia delle Entrate la **Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018**, un'utile **guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2017**, contenente tutte le **informazioni su:**

- spese che danno diritto a deduzioni dal reddito,
- spese che danno diritto a detrazioni d'imposta,
- crediti d'imposta,
- documenti da presentare e conservare,
- e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità.

La Circolare, **aggiorna la Circolare n. 7/E dell'anno scorso**, tenendo conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all'anno d'imposta 2017 e lasciandone inalterato l'impianto generale, al fine di consentirne una più agevole consultazione.

L'analisi, segue l'ordine dei quadri relativi al modello 730/2018 consentendo, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l'indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo). La circolare è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l'Agenzia delle entrate e la Consulta Nazionale dei CAF per elaborare un vademecum comune utile:

- **per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati** all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all'art. 13 del DM n. 164 del 1999, come previsto dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto,
- nonché per gli stessi uffici dell'Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell'attività di assistenza e di controllo documentale ex art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973.



CONTRATTI A CANONE CONCORDATO "NON ASSISTITI"

L'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 31 del 20 aprile 2018**, in risposta ad un interpello proposto da un'associazione, in merito ai contratti di locazione a **canone concordato "non assistiti"**, stipulati senza l'assistenza delle organizzazioni di categoria, se:

- **l'attestazione** (richiesta dalla legge e rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori) **deve ritenersi obbligatoria** per poter beneficiare delle connesse agevolazioni fiscali;
- **l'attestazione**, in sede di registrazione **deve essere allegata al contratto** e, in caso di risposta affermativa, se deve essere assoggettata a imposta di registro e di bollo.

L'Agenzia ricorda come nel **DM 16/01/2017** siano stati individuati, **i criteri generali** per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato. In particolare, con l'art. 1, comma 8, del decreto è stato stabilito che **le parti di un contratto di locazione** possono:

- **farsi assistere** nella definizione del canone effettivo **dalle rispettive organizzazioni** della proprietà edilizia e dei conduttori;

(segue a pag.11)

(segue da pag.10)

- **per i contratti "non assistiti", le parti sono, invece, tenute ad acquisire un'attestazione, rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso. Tale attestazione assume valenza anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.**

Pertanto, sottolinea la risoluzione, per i contratti "non assistiti", **l'acquisizione dell'attestazione rappresenta "elemento necessario" per il riconoscimento delle agevolazioni tributarie** collegate, in generale, ai contratti di locazione a canone concordato, quali:

- **applicazione dell'aliquota ridotta del 10% per la cedolare secca;**
- **ulteriore riduzione del 30%, ai fini Irpef, del reddito imponibile del proprietario;**
- **corrispettivo annuo per la determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro** assunto nella misura minima del 70% - articolo 8, legge 431/1998.

L'attestazione non risulta, invece, necessaria, ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni fiscali, per i contratti di locazione:

- stipulati prima dell'entrata in vigore del DM 16/01/2017 (entrato in vigore il 15 marzo 2017) ovvero,
- anche successivamente, laddove non risultino stipulati Accordi territoriali dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto.

Per quanto attiene **alla necessità di produrre detta attestazione in allegato** al contratto di locazione, **in sede di registrazione,** la norma **non prevede tale obbligo** in capo alle parti contrattuali; che comunque possono procedere all'allegazione, in sede di registrazione.

Allegare l'attestazione in sede di registrazione, è opportuno al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, laddove il contribuente chieda di fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 8 della legge n. 431/1998, ai fini dell'imposta di registro (determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro, il corrispettivo annuo venga assunto nella misura del 70%).

Se il contribuente procede all'allegazione, si applica l'art. 11 del DPR n. 131/1986, il cui comma 7, relativo agli allegati, stabilisce che la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti a esso allegati, ma non implica l'applicazione dell'imposta se si tratta di atti non soggetti a registrazione come nel caso dell'attestazione. Ne consegue che, in sede di registrazione del contratto, l'ufficio dell'Agenzia procede alla registrazione anche dell'attestazione *"senza autonoma applicazione dell'imposta di registro"*.

Infine, la risoluzione precisa che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5, Tabella allegata al DPR n. 642/1972, per il rilascio dell'attestazione non deve essere applicata l'imposta di bollo.



DETRAZIONE DEI CONTRATTI CONCORDATI: CHIRIMRNTI

Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 431/1998, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale e al reddito complessivo.

In merito **la Circolare 7/e del 27 aprile 2018 chiarisce** che per i **contratti di locazione a canone concordato "non assistiti",** l'attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico (segue a pag.12)

(segue da pag.11) e normativo del contratto di locazione all'accordo territoriale, **espliciti effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali.**

Per i contratti a canone concordato "non assistiti", pertanto, l'acquisizione dell'attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle detrazioni.

L'attestazione non risulta, invece, necessaria, ai medesimi fini, per i contratti di locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del citato decreto 16 gennaio 2017 (15 marzo 2017) ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal predetto decreto (cfr. art. 7 del DM).

La Documentazione da controllare ai fini del Visto di conformità è la seguente:

-Contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 19/98.

-Contratto di locazione sottoscritto con l'assistenza delle organizzazioni sindacali o asseverato se concluso sulla base di un accordo territoriale stipulato ai sensi del DM 16 gennaio 2017.

-Dichiarazione del contribuente che il contratto non è assistito, né asseverato, in quanto concluso in assenza di un accordo territoriale stipulato ai sensi del DM 16 gennaio 2017

-Autocertificazione nella quale si attesti che l'immobile è utilizzato come abitazione principale



CONTRIBUTI COMMERCIANTI E ARTIGIANI

Con il **messaggio n. 1714 del 20.4.2018** l'Inps comunica che sono in fase di emissione i modelli "F24" necessari per il versamento della contribuzione dovuta alla Gestione Artigiani e Commercianti – Imposizione contributiva di Marzo 2018

La **circolare n. 27 del 12.02.2018** ha fornito le disposizioni in merito nei prossimi giorni i modelli saranno disponibili, in versione precompilata, nel "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" alla sezione "Posizione assicurativa – Dati del modello F24", dove sarà possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

E' previsto, inoltre, l'invio di una email di alert ai titolari di posizione assicurativa ovvero ai loro intermediari delegati, per i quali si è in possesso di recapito email.

L'istituto ricorda che l'accesso ai servizi del "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" avviene tramite PIN del soggetto titolare di posizione contributiva ovvero dell'intermediario in possesso di delega in corso di validità.



ROTTAMAZIONE CARTELLE: SCADENZA 15 MAGGIO 2018

L'Agenzia delle entrate con un **comunicato stampa del 2 maggio 2018** ricorda ai contribuenti che mancano circa due settimane alla scadenza del termine per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali, **fissato al prossimo 15 maggio.**

Già al 26 aprile scorso si registravano oltre 450mila istanze, la metà delle quali presentate via web, attraverso i servizi telematici messi a disposizione da Agenzia entrate-Riscossione oppure utilizzando la posta elettronica certificata.

In base a quanto previsto dal collegato fiscale alla Legge di stabilità 2018 (DL 148/2017) rientrano nell'ambito applicativo della cd. "rottamazione" i carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.** (segue a pag.13)

(segue da pag.12)

Fanno eccezione:

- i carichi “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). Rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- i carichi interessati da una precedente “rottamazione” (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).

Possono presentare domanda anche i contribuenti che non sono stati ammessi alla precedente definizione agevolata esclusivamente perché al 24 ottobre 2016 avevano un piano di rateizzazione in essere con l’agente della riscossione e non erano in regola con i pagamenti delle rate in scadenza entro il 31 dicembre 2016.

Chi intende aderire alla “rottamazione” pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Il contribuente che intende aderire alla Definizione agevolata **può presentare la domanda di adesione compilando, entro il 15 maggio 2018, l’apposito** modulo DA 2000/17 attraverso una delle seguenti modalità:

- chi è titolare di una casella di posta elettronica certificata (PEC), può inviare il modulo utilizzando la propria pec. Gli indirizzi dedicati a cui inviare la domanda di adesione sono riportati sul modulo DA 2000/17 e anche sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- la domanda di adesione può essere presentata anche direttamente online con “Fai D.A. te”, il servizio presente in area pubblica e area riservata sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione;
- è possibile anche delegare un professionista di fiducia a trasmettere la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Gli intermediari abilitati e i loro incaricati possono utilizzare il servizio EquiPro presente sul portale;
- il contribuente, infine, può scegliere di consegnare il modulo compilato e firmato, presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano per legge nel perimetro della Definizione agevolata 2000/17, prevista dal DL n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017 (affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017), è possibile **richiedere il prospetto informativo**, un documento in cui sono indicati i carichi “definibili” e quelli “non definibili”, in base alle informazioni fornite dagli enti creditori all’atto dell’affidamento all’Agente della riscossione.

Agenzia delle entrate-Riscossione, inoltre, ha inviato ai contribuenti per posta ordinaria la comunicazione in cui sono indicati i carichi dell’anno 2017 affidati dagli Enti creditori entro il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata alla definizione agevolata sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, dove sono presenti anche le risposte alle domande più frequenti (faq) e la guida alla compilazione del modulo di domanda di adesione. Inoltre il numero unico 06.0101 di Agenzia delle entrate-Riscossione offre assistenza tutti i giorni 24 ore su 24 (con operatore dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18).



Scadenziario di MAGGIO

15 maggio

Fatturazione differita: termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di aprile.

Rottamazione ruoli: termine per la presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione: dal 2000 al 2016 (riammissione alla rottamazione) ovvero dall'1.1 al 30.9.2017 (rottamazione-bis).

16 maggio

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di aprile per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

Iva trimestrale: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al 1° trimestre 2018 maggiorata dell'1% per i contribuenti con contabilità Iva trimestrale.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di aprile.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di marzo sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad aprile a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a marzo sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

25 maggio

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

Elenchi Intra-cee (contribuenti mensili e trimestrali): presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a aprile. Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

31 maggio

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/5/2018 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA: entro oggi i soggetti passivi IVA devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuata utilizzando il nuovo modello approvato dall'Agenzia delle Entrate e relative: ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili) ovvero al primo trimestre (soggetti trimestrali).

Spesometro 2018: entro oggi i soggetti passivi IVA devono trasmettere in via telematica, la comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al primo trimestre 2018. Si evidenzia che l'invio può essere effettuato anche con cadenza semestrale.

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori
scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente

Occupazione spazi pubblici: versamento della 2° rata della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap).

Bollo veicoli: termine per il pagamento del bollo auto per i veicoli con potenza superiore a 35 Kw con bollo scadente ad aprile 2018.

